1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 193

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 14 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3007 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti di America conchiusa in Torino l'8 luglio 1863, e le cui ratificazioni furono scambiate in Firenze addì 13 giugno 1866.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze, addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una convenzione postale essendo stata conchiusa fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Torino, addì otto luglio del corrente anno mille ottocento sessantatre.

Convenzione del tenore seguente:

Articoli

convenuti fra il direttore generale delle poste d'Italia, signor cav. D. Giovanni Barbavara, in virtù dei pieni poteri a lui conferiti, ed il signor John A. Kasson, membro del Congresso degli Stati Uniti d'America, investito di speciali poteri a tale effetto, aventi per iscopo di stabilire uno scambio regolare di corrispondenze tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Art. 1. Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e l'Amministrazione delle poste degli Stati Uniti dell'America settentrionale vi sarà un cambio regolare di corrispondenze in pieghi chiusi alle condizioni fissate negli articoli seguenti.

Art. 2. Il cambio di pieghi si farà col mezzo dei piroscafi transatlantici e colla mediazione dei paesi che verranno prescelti di comune accordo dalle due Amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti. In mancanza di tale accordo su questo punto, ciascuna delle due Amministrazioni designerà di sua propria scelta la linea dei piroscafi e gli Stati intermedii che ella preferisce per l'avviamento delle corrispondenze che spedisce.

Art. 3. Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia e gli Stati Uniti si farà:

Da parte dell'Italia

Per la via di Francia ed Inghilterra, dall'ufficio ambulante da Torino a Susa;

Per la via di Svizzera e di Germania:

1° Dall'ufficio ambulante da Milano a Camerlata;

2° Dall'ufficio natante da Arona a Magadino.

Da parte degli Stati Uniti

Per la via d'Inghilterra e di Francia, e per la via di Svizzera e di Germania:

1° Dall'ufficio di Nuova-York;

2° Dall'ufficio di Boston.

Le Amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti potranno designare di comune accordo altri uffici di cambio, indipendentemente da quelli sopraccennati ogni qual volta ne riconosceranno il bisogno.

Art. 4. Gli oggetti che si potranno cambiare tra l'Amministrazione delle poste d'Italia e quella degli Stati Uniti, sono i seguenti:

1° Lettere ordinarie;

2° Lettere raccomandate;

3° Carte d'affari ed altri documenti manoscritti che non presentino il carattere di una corrispondenza d'attualità o personale, prove di stampa corrette e campioni di merci compresi quelli di grano o semi che non abbiano un intrinseco valore commerciale;

4° Giornali e stampe di ogni genere in fogli, in opuscoli o rilegati, carta di musica, incisioni, litografie, fotografie, disegni, carte e piani.

Art. 5. Il peso di ciascun pacco contenente campioni di merci, non dovrà oltrepassare 500 gr. Il peso degli altri oggetti potrà estendersi sino a 2000 grammi per ogni pacco, e la loro spedizione sarà regolata in conformità alla pratica vigente nel paese d'origine.

Art. 6. Eccettuate le lettere ordinarie e le lettere raccomandate, tutti gli altri oggetti dovranno essere posti sotto fascia od involti, in maniera che gli ufficiali delle poste dei paesi di origine e di destino possano facilmente verificarli.

Art. 7. La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti enumerati all'articolo 4 precedente sarà stabilita nel seguente modo:

1° Per le lettere di 15 grammi in 15 grammi;

2° Per le carte d'affari e documenti manoscritti, prove di stampa corrette e campioni, di 40 in 40 grammi. Per i giornali e le stampe d'ogni genere, ciascheduna delle due Amministrazioni stabilirà di tempo in tempo la progressione del peso che essa crederà più conveniente rispetto agli usi particolari del paese d'origine, a patto però che il *minimum* del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.

Art. 8. La francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite dall'Italia per gli Stati Uniti e viceversa, è facoltativa. Le lettere non francate od insufficientemente francate, saranno aggravate dall'Amministrazione del paese di destino da una sopratassa a titolo di ammenda che sarà in Italia di 30 centesimi e di 5 cents negli Stati Uniti.

Per contro la francatura degli altri oggetti, comprese le lettere raccomandate sarà obbligatoria da una parte e dall'altra.

A quelli di tali oggetti che non saranno francati non sarà dato corso, ed i medesimi saranno restituiti ai mittenti quando sia possibile.

Art. 9. Gli oggetti sotto fascia, che saranno stati francati insufficientemente, saranno spediti al loro destino, gravati da una tassa equivalente al doppio della differenza che risulterà dal montare della tassa fissata per la loro francatura e dal prezzo pagato dai mittenti.

Art. 10. Le tasse internazionali delle lettere, degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioè:

1° Della tassa territoriale italiana;

2° Della tassa territoriale americana;

3° Del porto marittimo;

4° Dei dritti di transito da pagarsi alle Amministrazioni postali degli Stati intermedii.

Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedii, le due Amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtù delle stipulazioni dell'articolo seguente.

Art. 11. Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo 10 precedente sono fissate come in appresso, cioè:

Per le lettere ordinarie, 1 lira in Italia, e 20 cents negli Stati Uniti;

Per le lettere raccomandate, un diritto fisso di 50 centesimi in Italia e 10 cents negli Stati Uniti oltre la tassa ordinaria di francatura;

Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni lire 1 in Italia e 20 cents negli Stati Uniti;

Per i giornali e le stampe d'ogni genere, la tassa da riscuotersi sarà fissata di tempo in tempo dall'Amministrazione speditrice, a patto però che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 15 centesimi per porto semplice in Italia e 4 cents in America.

Art. 12. Negli elementi che compongono la tassa internazionale delle lettere ordinarie, 15 centesimi rappresentano il porto territoriale italiano, e 3 cents il porto territoriale americano. Il resto è devoluto al pagamento delle spese di trasporto per terra e per mare dal confine dell'uno al confine dell'altro dei due Stati senza considerazione della via prescelta.

Art. 13. I plichi sotto fascia contenenti gli oggetti menzionati sotto i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 della presente convenzione potranno essere spediti con raccomandazione dall'Italia per gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti per l'Italia.

Ogni plico di tali oggetti che si vorrà sottoporre alla formalità della raccomandazione, sarà gravato prima della partenza, oltre alle tasse stabilite per la francatura, di un diritto fisso di raccomandazione di 50 centesimi in Italia e di 10 cents in America.

Art. 14. Nello scopo di semplificare i conti pel cambio delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due amministrazioni riterrà intieramente per sè le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere ed oggetti non francati od insufficientemente francati ricevuti, e ciascuna amministrazione pagherà le spese di trasporto dei pieghi che spedirà partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino.

Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in dispacci chiusi da una parte e dall'altra, saranno pagate da quella delle due amministrazioni che avrà ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle amministrazioni intermedie, e che quella delle due amministrazioni che avrà pagato per intiero queste spese sarà rimborsata dall'altra amministrazione.

Art. 15. È formalmente convenuto che gli oggetti di qualsiasi natura diretti dall'uno dei due paesi nell'altro, non potranno per alcun pretesto essere colpiti nel paese di destino di qualsiasi diritto oltre le tasse stabilite dalla presente convenzione.

Art. 16. La corrispondenza esclusivamente relativa al servizio postale sarà trasmessa da una parte e dall'altra esente da ogni tassa.

Art. 17. Le corrispondenze d'ogni genere mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente retrocesse.

Le corrispondenze indirizzate a destinatarii partiti lasciando il loro indirizzo saranno rispettivamente trasmesse e restituite col carico del porto che avrebbe dovuto pagarsi dal destinatario.

Art. 18. Le lettere ordinarie, le lettere e plichi raccomandati, le carte d'affari ed i documenti manoscritti che saranno per qualsiasi motivo rifiutati dovranno essere dall'una parte e dall'altra retrocesse.

Quelli di tali oggetti che saranno stati portati in conto saranno rispediti per il mezzo pel quale saranno già stati computati dall'Amministrazione speditrice.

I campioni di merci, i giornali e le stampe di ogni genere che saranno caduti in rifiuto, apparterranno all'Amministrazione del paese di destino, tuttavolta che non saranno reclamate dai destinatari o dai mittenti entro i 6 mesi susseguenti alla data della loro impostazione.

Art. 19. Le due Amministrazioni avranno la facoltà d'impedire nel territorio dei rispettivi Stati la distribuzione di tutti quegli oggetti di cui non fosse permessa la circolazione dalle leggi in vigore nel paese di destino.

Art. 20. Le due Amministrazioni delle poste del regno d'Italia e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le corrispondenze che essi cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali l'Italia e gli Stati Uniti servono o potranno servire di mediazione a condizione però che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due Amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio.

Le Amministrazioni delle due parti contraenti avranno il privilegio di fare accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro ufficiali [illegible] nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscafo all'altro, per essere avviati al loro ulteriore destino.

Art. 21. Le corrispondenze d'ogni genere che le due Amministrazioni si trasmetteranno sciolte per essere dirette in paesi esteri cui servono di mediatrici, saranno sottoposte alle medesime tasse fissate per le corrispondenze internazionali nell'articolo 11 precedente, indipendentemente dai dritti e tasse che competono alle Amministrazioni dei suddetti paesi.

Art. 22. Potranno spedirsi dall'Italia negli Stati Uniti e viceversa delle piccole somme di denaro col mezzo di vaglia postale, ed i prezzi e le condizioni di queste spedizioni saranno regolati di comune accordo fra le Amministrazioni delle poste dei due paesi tostochè la trasmissione di danaro col mezzo di vaglia sia *ammessa* nell'interno degli Stati Uniti.

Art. 23. Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati resta convenuto che per quanto si riferisce all'esecuzione della presente convenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezz'oncia; 40 grammi ad un'oncia e mezzo, e che su questa base dovrà poggiare la scala di progressione delle due parti.

È inteso che la tassa delle corrispondenze deve essere stabilita a seconda del peso constatato dall'ufficio di origine eccetto nel caso di evidente errore.

Art. 24. Le due Amministrazioni adotteranno di concerto le disposizioni di dettaglio e di ordine necessarii per l'esecuzione della presente convenzione la quale potrà essere modificata di tempo in tempo per mezzo di accordi speciali fra le due amministrazioni direttamente.

Art. 25. La presente convenzione sarà posta in esecuzione a cominciare dal giorno che verrà fissato dalle due Amministrazioni e durerà sino a tanto che una delle due parti contraenti non abbia annunziato all'altra un anno prima la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Art. 26. La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Torino per doppio originale questo dì otto luglio dell'anno del Signore mille ottocento sessantatre.

G. Barbavara. (L. S.) — John A. Kasson. (L. S.)

Noi avendo veduto ed esaminato la qui soprascritta convenzione postale, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti la accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date in Torino addì sei del mese di dicembre l'anno del Signore mille otto cento sessantatre e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

(L. S.)

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
VISCONTI VENOSTA.

Il numero 3026 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re colle leggi del 1° e 17 maggio 1866, numeri 2879 e 2907;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata al capitolo 63 del bilancio passivo del Ministero dell'interno pel 1866 la maggiore spesa di un milione di lire, per ispese di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. Scialoja.
Chiaves.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. M. in udienza del 13 *maggio* 1866 *intorno alle graduatorie dei funzionari della magistratura giudicante e del Ministero Pubblico delle Provincie Toscane.*

Sire,

Pria che le varie parti d'Italia si riunissero avventurosamente in unico Stato, nel Regno Subalpino era già stato vivamente sentito il bisogno di ricostituire le magistrature giudiziarie, accomodandone l'ordinamento alle mutate condizioni dei tempi ed alle libere forme di Governo, inaugurate con affetto di padre, e mantenute con lealtà di Re; perlocchè venne promulgata la legge 13 novembre 1859.

Costituito poscia il Regno d'Italia, quel novello organamento giudiziario per le leggi del 27 ottobre 1860, 30 giugno 1861, 19 gennaio e 27 marzo 1862 andò man mano estendendosi a pressochè tutte le provincie, tranne le toscane nelle quali restarono tuttavia in vigore gli organici preesistenti. Ma in quella che le magistrature del nuovo Regno si coordinavano in gran parte ad un sistema uniforme, ben si scerneva come fosse impossibile cosa procedere ad una completa unificazione di esse, pria che venissero a scancellarsi le profonde diversità che esistevano nelle leggi delle varie provincie, sicchè fu necessità mantenere i funzionari giudiziari ripartiti in altrettante graduatorie, quanti furono i riordinamenti successivamente avvenuti.

Essendosi la unificazione legislativa quasi interamente compiuta colla pubblicazione dei nuovi Codici civile e commerciale, di procedura civile e di procedura penale, parve giunto il momento opportuno per dar mano ad un generale organamento giudiziario che le condizioni dei magistrati dello stesso Regno venisse ad eguagliare.

Ed a questo scopo la legge del 6 dicembre 1865 determinò in modo uniforme per tutte le italiane provincie i vari Corpi e funzionari giudiziari ed i corrispondenti uffici; designò i gradi gerarchici suddividendoli in distinte categorie, e dettò le norme regolatrici non solo dell'ammissibilità nell'ordine giudiziario e nei singoli suoi gradi, ma anche dei passaggi dai gradi inferiori ai superiori e dei vicendevoli trasferimenti dall'ufficio giudicante a quello del Pubblico Ministero o dall'uno di questi a quello delle cancellerie e viceversa. Ma per incarnare il disegno in tutte le sue parti, richiedevasi che fosse in modo definitivo determinata la situazione di ciascun funzionario in paragone degli altri che trovinsi nell'ordine stesso costituiti o che da ordini distinti e paralleli vi pervengano. E siccome era nella competenza del potere esecutivo il provvedere a questa parte dell'ordinamento giudiziario, la legge del 6 dicembre 1865 si tenne contenta di limitare le sue disposizioni a quelle sole norme direttive nelle quali voleva informata l'opera del Governo; le quali norme indicate in parecchi luoghi di quella legge possono per sommi capi ridursi alle seguenti:

1° Che l'anzianità rispettiva dei diversi funzionari viene stabilita dalla nomina in ciascun grado, ed in caso di nomine contemporanee da quella dei gradi precedenti secondo l'ordine gerarchico.

2° Che nel passaggio dalla magistratura giudicante al Pubblico Ministero o viceversa, i funzionari recano con sè l'anzianità che avevano nel grado e nella categoria dell'uffizio dal quale sono usciti.

3° Che nel termine di tre mesi dall'attuazione della citata legge sarebbero state per decreto Reale approvate altrettante graduatorie, quanti furono i parziali riordinamenti del personale giudiziario, nelle quali sarebbero divisi tutti i funzionari nominati sino al 31 dicembre 1865 e per contrario i funzionari che avrebbero avuto nomina e promozione di grado dal 1° gennaio 1866 in avanti sarebbero compresi in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

4° Che i funzionari i quali godono provvigione che superi quella dalla nuova legge assegnata al loro grado, seguiteranno a riscuoterla nella stessa misura sino a quando non abbiano raggiunto uno stipendio uguale o maggiore.

Ma qui accade notare che se il grave e delicato cómpito di determinare l'anzianità di ciascun funzionario e la quota di stipendio ad esso dovuta avesse potuto soddisfarsi col compendiare le diverse graduatorie esistenti in una generale classificazione, la quale comprendesse tutti i funzionari del Regno, secondo che venne prescritto per coloro che abbiano nomina e promozione di grado dal 1° gennaio 1866, o meglio ancora, se gli stipendi per ciascun grado non dovessero ripartirsi in categorie, forse non sarebbe stato malagevole menarlo a termine nel breve spazio di tre mesi fissato dall'articolo 298 della legge sull'ordinamento giudiziario, e più utili ancora e certo più definitivi e più stabili ne sarebbero riusciti i risultamenti, cessando ogni antica distinzione nella magistratura, e riunendola tutta in una sola famiglia ed in una sola graduatoria. Ma, a fronte di un sistema che vuole mantenuti i funzionari nominati anteriormente al 1° gennaio 1866 in distinte graduatorie le quali altra volta non furon tutte compilate con gli stessi criterii, e diedero sovente luogo a reclamo da parte degli interessati, ben dovea sorgere la necessità di esaminare innanzi tutto molteplici questioni, la cui soluzione avesse potuto servire di norma alla formazione delle diverse graduatorie da approvarsi con Regio decreto. E questa disamina doveva indubbiamente protrarre, come in effetto protrasse, oltre al termine designato la Sovrana approvazione; ma questo era il solo mezzo che potesse mettere il Governo in grado di provvedere con maturità di consiglio ai diritti dei singoli funzionari del Regno.

Compreso quindi delle difficoltà del lavoro, e delle sue gravi conseguenze, il riferente istituì due Commissioni composte di membri scelti nei due rami del Parlamento, nel Consiglio di Stato e nell'ordine giudiziario, incaricando l'una più particolarmente della graduatoria della magistratura toscana, e l'altra, più numerosa, delle graduatorie delle altre parti del Regno; e confortato nell'esame delle suddette questioni dal loro autorevole avviso, non dubitò di segnare le seguenti norme direttive per la esatta applicazione dei principii già sanzionati dalla legge:

1° Che per determinare la precedenza nella medesima graduatoria fra due funzionari già appartenenti a graduatorie distinte per ragione di località o di uffizio, ancorchè essi sieno di diversa categoria, ovvero l'uno venga richiamato dalla disponibilità debbesi muovere [illegible] data delle nomine senza aver riguardo alle epoche nelle quali gli speciali ordinamenti delle varie magistrature intervennero;

2° Che nella ipotesi del numero precedente se il funzionario meno anziano abbia già conseguito nella primitiva sua graduatoria una categoria superiore a quella assegnata al funzionario più anziano, egli conserverà tuttavia l'attuale stipendio, ma allorchè il secondo sarà pervenuto ad uguale categoria, gli ulteriori aumenti di stipendio dovranno determinarsi in ragione della rispettiva anzianità;

3° Che i funzionari i quali facciano passaggio da una ad altra carriera, parallela con grado parificato a quello che avevano nell'uffizio precedente, devono, essendo tramutati ad altra sede, comprendersi nella graduatoria della magistratura presso la quale vengono destinati;

4° Che la predetta norma deve osservarsi a rispetto dei funzionari in disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di piante, quando siano ricollocati in grado uguale o pareggiato a quello che già avevano conseguito;

5° Che siano da seguire le stesse regole per ogni altra interruzione di servizio tranne quando trattisi di funzionario in aspettativa, il cui posto sia tuttora vacante nella sua primitiva graduatoria.

6° Che ai funzionari destituiti per ragioni politiche, i quali vengano richiamati in ufficio, non sia applicabile il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 257 della legge sull'ordinamento giudiziario, ma debbasi invece tener loro conto dell'anzianità e del servizio precedente anche quando dal nuovo decreto di nomina non sia stato espressamente revocato quello di destituzione.

7° Che ai funzionari già posti in aspettativa per motivi di salute anteriormente alla legge del 6 dicembre 1865 e che siano rientrati in servizio solo dopo la pubblicazione di essa, debba per gli effetti dell'anzianità tenersi calcolo, senza alcuna diminuzione, anche del tempo passato in aspettativa, salvo i diritti già acquistati da altri funzionari per applicazione delle norme preesistenti.

8° Che i funzionari, i quali passino dagli uffici delle cancellerie nella magistratura e viceversa, debbono collocarsi nella nuova graduatoria, dopo tutti i funzionari del grado e della categoria ad essi assegnata.

9° Che i soppressi avvocati dei poveri e loro sostituti debbono considerarsi uguali in grado rispettivamente ai procuratori del Re ed ai loro sostituti, ma con precedenza di posto, ed esclusa sempre la categoria inferiore dei sostituti procuratori del Re, per modo che gli avvocati dei poveri ed i loro sostituti, venendo nominati ai detti uffici, debbono precedere nella corrispondente graduatoria tutti i procuratori del Re od i loro sostituti della categoria di cui entreranno a far parte.

Stabilite queste massime, senza le quali le graduatorie non avrebbero potuto informarsi ai principii di equità e di giustizia, parve al riferente che fosse innanzi tutto bisogno d'intendere sollecitamente alla formazione delle graduatorie per la magistratura delle provincie toscane, come erasi già eseguito con i decreti del 6 e 13 gennaio 1866 a riguardo degli ufficiali addetti alle cancellerie ed alle segreterie. Imperocchè essendo avvenuto il riordinamento giudiziario di queste provincie soltanto in virtù del Regio decreto 6 dicembre 1865, in esse non esiste ancora veruna classificazione, e l'anzianità e la rispettiva posizione dei singoli magistrati. Intervenne frattanto che nel corso dei lavori l'applicazione dell'art. 11 del succitato decreto, messo a confronto dell'art. 286 della legge sull'ordinamento giudiziario, fece sorgere in seno della Commissione specialmente incaricata della formazione di queste graduatorie il grave dubbio se i funzionari tramutati da altre provincie nella magistratura toscana posteriormente al 6 dic. 1865 o prima del 31 gennaio successivo dovessero comprendersi nella nuova graduatoria o piutto-

sto mantenersi in quelle alle quali, prima del tramutamento, appartenevano. A maggioranza di voti prevalse l'opinione che quei funzionari dovessero continuare a far parte delle graduatorie, nelle quali trovavansi anteriormente annoverati. Ma egli era chiaro che dall'avviso manifestato dalla maggioranza di questa Commissione dipendeva la compilazione non solamente delle graduatorie toscane, ma di quelle ancora di tutte le altre provincie nelle quali avrebbero dovuto mantenersi i nomi dei funzionari già aggregati alla magistratura toscana. Parve quindi prudente consiglio in questione di sì generale interesse invitare l'altra Commissione perchè di conserva a quella primamente consultata istituisse un nuovo esame della proposta in questione che concerneva non più la sola magistratura toscana, ma quella di tutto il Regno.

In questa seconda discussione la maggioranza dei componenti la Commissione generale andò in sentenza alla prima contraria, avendo ritenuto che ai funzionari tramutati in Toscana dal 6 dicembre 1865 al 1º gennaio 1866 non sia applicabile il disposto del 1º capoverso dell'articolo 286 della legge sull'ordinamento giudiziario e che essi debbano allogarsi nelle graduatorie delle provincie ove furono destinati.

In tale stato di cose il riferente per quella deferenza dovuta ad opinioni ambedue rispettabili ed appoggiate a gravi argomenti, credè opportuno di richiedere in proposito l'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale venne col suo avviso a conforto della sentenza seguita nella Commissione generale, la quale si fonda principalmente sulle seguenti ragioni:

1º Che il primo alinea dell'articolo 286 della legge sull'ordinamento giudiziario, provvedendo in modo generale a che i funzionari allora esistenti e quelli da nominarsi sino al 31 dicembre 1865 fossero secondo i successivi riordinamenti avvenuti nelle varie provincie del Regno, distinti in altrettante graduatorie da approvarsi con Regio decreto entro tre mesi dall'attuazione di quella legge, prescindeva da ogni considerazione di origine o provenienza dei diversi magistrati, e manifestamente accennava a graduatorie da stabilirsi solo dopo il 1º gennaio 1866. Sicchè per la sola ragione di non esistere per la magistratura toscana alcuna precedente graduatoria non potrebbe essa venire esclusa da quella disposizione, nè introdursi per essa una distinzione che non fosse per le magistrature delle altre provincie riconosciuta.

2º Che l'art. 1º del R. decreto 6 dicembre 1865 num. 2628 espressamente stabilisce che oltre le norme in esso designate, in occasione del nuovo ordinamento giudiziario in Toscana sarebbero applicabili le disposizioni transitorie contenute nel titolo finale della legge organica delle quali fa parte il ripetuto art. 286.

3º Che nessun contrario argomento potrebbe dedursi dall'art. 11 del precitato decreto, giacchè esso statuendo che dal 6 dicembre 1865 al 1º gennaio successivo si sarebbe provveduto al riordinamento del personale nelle provincie toscane in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario, soggiunge, senza veruna distinzione intorno all'origine ed alla provenienza, che fra gli attuali funzionari nominati presso le nuove magistrature ed uffizi sino al 31 gennaio 1866, la divisione e l'assegnamento degli stipendi debbasi eseguire in ragione di anzianità.

4º Che l'opposto sistema avrebbe dato luogo a grave inconveniente, per il quale i funzionari che aveano uffizi in altre provincie e vennero in Toscana tramutati, non potendo essere compresi in altre graduatorie pel disposto dell'articolo 286 si troverebbero fuori di qualunque classificazione. Dopo ciò ogni dubbietà parve dileguata e le nuove graduatorie per la magistratura di queste provincie furono condotte a termine, seguendo i principii adottati dalla maggioranza della Commissione generale e dal Consiglio di Stato.

Ma dovendosi la indicata norma applicare alla graduazione di funzionari la cui precedente carriera era regolata variamente, per gli uni da una legge e per gli altri da consuetudini, sorse la necessità di escogitare un temperamento per il quale fosse attuabile una classificazione equitativa fra tutti i funzionari che devono in essa comprendersi da qualunque magistratura siano provenienti.

Nelle provincie toscane le precedenze tra magistrati erano, meglio che dai rispettivi gradi gerarchici, determinate quasi esclusivamente dal maggiore stipendio degli uni in confronto di quello degli altri, di guisa che i presidenti ed i procuratori regi di alcuni tribunali, a cagion d'esempio, erano preceduti nel dritto di promozione dagli auditori e dai sostituti procuratori regi di altri tribunali: laddove per l'opposto la precedenza tra i magistrati di tutte le altre provincie del Regno era dalla legge stabilita esclusivamente in ragione del rispettivo grado gerarchico, astrazione fatta dal maggiore o minore stipendio, al quale si aveva riguardo solamente per determinare la precedenza tra funzionari del medesimo grado. Perciò, mentre nel classificare tra loro i funzionari prima d'ora soggetti alle stesse norme di carriera, queste esclusivamente si ritennero ad essi applicabili nella nuova graduatoria, si pensò negli altri casi a contemperare i due contrari sistemi per modo che senza far l'uno all'altro prevalere, ciascuno di essi potesse sostanzialmente concorrere alla formazione di una classificazione nella quale tutti i diritti trovino un eguale soddisfacimento.

Per raggiungere nel miglior modo possibile questo difficile intento fu quindi stabilito che nel concorso di due funzionari appartenenti l'uno alla magistratura toscana, l'altro ad una tra le magistrature delle altre provincie, a parità di grado la precedenza spetti al più anziano nel grado, ed in caso di nomina contemporanea a quello che aveva maggiore stipendio, e che a gradi diversi la precedenza sia dovuta al grado più elevato, senza riguardo al rispettivo stipendio, tranne che questo, per quanto si attiene alla ulteriore carriera ponesse in eguale condizione ambi i funzionari aventi grado diverso, nel qual caso la precedenza debba essere determinata dalla data di nomina nel grado rispettivo.

Per le considerazioni fin qui esposte crede il riferente che se col sistema tenuto in questa delicatissima bisogna non si potè con prontezza pari al desiderio satisfare alle legittime impazienze dei magistrati [illegible] funzionari giudiziari, meglio assai si è provveduto alla incolumità dei loro diritti. Epperò nutrendo egli fiducia di poter prossimamente rassegnare alla M. V. le graduatorie delle altre provincie, la cui revisione già volge al suo compimento, ha l'onore di sommettere alla Real firma il seguente decreto di approvazione delle graduatorie della magistratura nelle provincie toscane.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 286 della legge sull'ordinamento giudiziario pubblicato con Nostro decreto del 6 dicembre 1865, nº 2626, e l'art. 11 dell'altro Nostro decreto della stessa data, nº 2628, concernente l'attuazione della detta legge nelle Provincie Toscane;

Visti, il Nostro decreto 14 dicembre stesso anno, nº 2636, col quale è determinato il numero dei funzionari addetti alle corti, ai tribunali, agli uffizi del Ministero Pubblico e alle preture del Regno, e quelli del 6 gennaio 1866 coi quali è stato costituito e graduato il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie nelle Provincie Toscane;

Sulla proposizione del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le graduatorie dei funzionari della magistratura giudicante e del Ministero Pubblico delle Provincie Toscane, annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli.

Il Nostro guardasigilli ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

De Falco.

(Vedi le graduatorie nel supplemento annesso a questo numero).

Sulla proposta del ministro della guerra S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M., in udienza delli 30 giugno 1866, ha ammesso collo stesso grado nell'arma di artiglieria gl'infranominati sottotenenti nell'esercito, allievi della Regia Militare Accademia che compirono favorevolmente il prescritto corso di studi, cioè:

Quaratesi Alessandro.
Allason Ugo Alessandro.
Colombani-Abbrisi Giacomo Antonio.
Veraci Amerigo.
Buonanomi Cesare Carlo.
Magliano Alberto.
Negri Emilio Antonio Giovanni.
Botti Leopoldo Gaetano Alberto.
Mazzola Paolo Pietro.
Bettoli Lino Carlo Nicolò.
De Luigi Angelo Giacomo.
Manzoli Giulio Cesare.
Melisurgo Alfonso Raffaele.
Pila Giovanni Antonio.
Rossi Umberto.
Roversi Enrico.
Rovere Giuseppe Giovanni Sebastiano.
Giani Giovanni Francesco Stefano.
Salis-Manca Giovanni Raimondo.
Coccolini Filippo Raffaele.
Ruspini Gaspare Edoardo.
Ramponi Pietro Agostino.
Carpani Giuseppe Andrea.
Amaretti Giuseppe Carlo Maria.
Boschi Eraldo Giuseppe.
Cappa Bava barone Tancredi.
Ottino Salvatore Carlo Eugenio.
Asquer Gabriele Pietro Vincenzo.
Massaglia Corrado Giuseppe.
Merli Celestino Andrea.
Sesia Giovanni Battista.
Defanti di Sant'Alberto cav. Giuseppe Frediano.
Luciano Ettore Pietro.
Cottalorda Carlo Felice Filiberto.
Pollone Luigi Carlo.
Leitenitz Antonio Domenico Raimondo.
Serpieri Cirio Roberto Antonio.
Bartolomei Alessandro.
Aymerich di Laconi cav. Emanuele.
Corio nobile Tullio.
Scotti Augusto Ferdinando.
Andreatini Alberto Ernesto.
Romero nob. Luigi Alessandro.
Braibanti Eugenio Baldassarre.
Nonorati marchese Claudio.
Saladino Giovanni Battista.

Sulla proposta del ministro della guerra, S. A. R. il Principe Eugenio, Luogotenente Generale di S. M., in udienza delli 5 luglio 1866, ha fatto le seguenti promozioni nell'arma d'artiglieria, cioè:

Al grado di maggiore i capitani:

Gonella Francesco Pacifico.
Gazzera Carlo Felice.
Bertotti Domenico.
Lanza conte Carlo Manfredo Giovanni Luigi Aleramo.
San Martino Sale di Castelnuovo e di Castellamonte cav. Giuseppe Francesco Luigi.
Corsini di Lajatico principe Pier Francesco Alessandro Tommaso Andrea Neri Baldassarre.
Perrone di San Martino cav. Roberto Carlo.
Agnelli Stefano.
Jacazio cav. Giuseppe Antonio.
Vivanet Francesco Filippo.

Al grado di capitano i luogotenenti:

Cabal Andrea.
Marcarini Sebastiano.
Lazari Fabbrizio.
Ferraris Carlo Ignazio.
Bagnasacco Paolo.
Laurenti Luigi.
Cairoli Gio. Massimiliano.
Oxilia Alessandro.
Lainati Gio. Pietro.
Parrocchetti Stefano.
Baffa Gaetano.
Nava Germano.
Maugiagalli Antonio.
Bisesti Paolo Edoardo.

Al grado di sottotenente i sott'uffiziali:

Thiolier Domenico.
Chiri Giuseppe.
Lattuada Michele.
[illegible] Gio. Battista.
[illegible] Ferdinando.
[illegible] Carlo.
[illegible] Pellegro.
Lancetta Giuseppe.
Garoppo Fabiano.
Doglio Francesco.
Panicucci Egisto.
Brezza Giuseppe Maria.
Trassati Pompeo.
Baccarini Cesare.
Basso Giacomo.
Sciorelli Celso Delfino.
Pietra Gerolamo.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M., in udienza delli 5 luglio 1866, ha promosso al grado di luogotenente nell'arma d'artiglieria gl'infranominati sottotenenti nell'arma stessa, cioè:

Salis-Manca Effisio Giuseppe Maria.
Corporandi d'Auvare cav. Alessandro Francesco Carlo.

Con Regio decreto 17 giugno 1866, sulla proposta del ministro dell'interno, il commendatore avv. Luigi Salino, direttore generale presso il Ministero dell'interno, è stato dietro sua domanda collocato a riposo per comprovati motivi di salute.

S. M., sopra proposta del ministro dell'interno, ha fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con Reale decreto del 14 giugno 1866:

Benetti Raffaele, sotto-segretario di 1ª classe, collocato in aspettativa d'ufficio per comprovati motivi di salute coll'annuo assegnamento di lire 900.

Con Reali decreti del 10 detto:

Lomna Felice, id. id., id. id. id.;
Russo Adornato Domenico, applicato di 3ª cl., id. id. id. 450.

Con Reale decreto del 14 detto:

Tonetti Giorgio, segretario di 1ª classe, nominato segretario capo di 3ª classe.

Con decreto del ministro della guerra in data 30 giugno 1866, l'aspirante contabile d'artiglieria Velardi Achille, in aspettativa per motivi di salute, cessa dal far parte del personale contabile di artiglieria a mente dell'articolo 4º della legge 11 ottobre 1863.

S. M., nell'udienza del 20 giugno 1866, ha autorizzato sopra Casse dei depositi e prestiti la concessione dei mutui sotto accennati a favore dei seguenti Corpi morali:

CORPO MORALE MUTUATARIO	PROVINCIA OVE TROVASI IL CORPO MORALE	MOTIVI DELLA CONCESSIONE DEL MUTUO	MUTUO CONCESSO
Comune di Sant'Elpidio	Ascoli-Piceno	Esecuzione di opere pubbliche ed estinzione di passività . . . L.	96,000 »
Comune di Bazzano	Bologna	Ricostruzione ed ampliamento della casa comunale . . . »	53,000 »
Comune di Castiglione dei Pepoli	Id.	Apertura di una strada lungo il torrente Setta . . . »	45,000 »
Comune di Porretta	Id.	Ricostruzione di un ponte sul Rio Maggiore »	10,000 »
Comune di Monte Lupone	Macerata	Costruzione di un palazzo per uso del comune	25,000 »
Consorzio dei comuni di Nurri ed Orroli	Cagliari	Costruzione di una strada comunale . . »	40,000 »
Comune di Codrongianus	Sassari	Costruzione di una strada comunale . . .	50,000 »
Provincia di Bergamo	. . . . . .	Costruzione di un fabbricato per uso degli uffici di prefettura e per la rappresentanza provinciale . . . »	330,000 »
Comune di Priburgo	Cremona	Pagamento delle spese di costruzione di una strada . . . »	8,000 »
Comune di Milano	. . . . . .	Estinzione di debito verso l'erario nazionale »	700,000 »
Comune di Pacentro	Aquila	Completamento di una strada . . . »	9,000 »
Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro *extra moenia*	Napoli	Estinzione di debito verso la Cassa di Sconto del Banco di Napoli . . . »	30,000 »
Congregazione di Carità di Capua	Caserta	Ultimazione dei fabbricati per uso dello Spedale e del Ricovero di Mendicità . . . »	117,000 »
Comune di Mombaruzzo	Alessandria	Estinzione di debito verso la Cassa dei depositi e prestiti . . . »	98,000 »
Comune di Canelli	Id.	Costruzione di un ponte sul torrente Belbo »	50,000 »
Comune di Montegioco	Id.	Sistemazione della strada consortile di Garbagna . . . »	10,000 »
Comune di Montemazzino	Id.	Sistemazione della predetta strada . . . »	8,000 »
Comune di Somano	Cuneo	Costruzione di un tronco di strada comunale »	27,000 »
Comune di Racconigi	Id.	Acquisto rendita dello Stato per lire 1,425, onde affrancare censi	la somma occorr. per l'acquisto
Comune di Pinerolo	Torino	Acquisto rendita suddetta per lire 5,935 onde affrancare censi . . . »	Id.
Comune di Borzoli	Genova	Costruzione di un ponte sul torrente Polcevera . . . »	8,000 »
Comune di Camburzano	Novara	Restauri da eseguirsi a quella chiesa parrocchiale . . . »	20,000 »
Comune di Serravalle-Sesia	Id.	Costruzione di una strada consortile . . »	25,000 »
Comune di Borgo Lavezzaro	Id.	Pagamento di obbligazioni del canale Cavour »	15,000 »
Comune di Calvignano	Pavia	Esecuzione di opere pubbliche . . . »	27,000 »
Comune di Bajo	Torino	Costruzione di un tratto d'argine a difesa della sponda destra della Dora . . . »	6,000 »
Comune di Fina	Id.	Costruzione di una strada consortile da Ivrea a Cigliano . . . »	3,450 »
Comune di Vestignè	Id.	Costruzione di una strada come sopra . . »	10,000 »

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(Seconda pubblicazione).

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, nº 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di 10 giorni e resterà di pieno diritto annullato il mandato precedente.

Mandato nº 810 in data 5 luglio 1864 per L. 110 intestato a Masserano Pietro fu Giuseppe di Ponderano (Biella) per restituzione di deposito fatto per decimo di prezzo d'un immobile subastato ad istanza del comune di Ponderano a danno dei fratelli Valle e di Mossetti Luigia.

Torino, li 28 giugno 1866.

Il Direttore capo di divisione
Ceresole.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
Galletti.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Dinanzi la pretura del primo mandamento di Siena, il pensionario Leoni Giuseppe già esecutore di polizia, ha dichiarato d'avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il nº 10561 della serie seconda per l'annuo assegno di lire 201 60, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Siena.

Firenze, addì 10 luglio 1866.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
V. Pesci.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI FIRENZE.

Dinanzi la pretura del primo mandamento di Pisa, il pensionario Nucci Sebastiano già stradiere alle porte, ha dichiarato d'avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il nº 22492 della serie seconda per l'annuo assegno di lire 1191, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Pisa.

Firenze, addì 10 luglio 1866.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
V. Pesci.

NOTIZIE ESTERE

Prussia. — Si legge nella *Volks Zeitung* di Berlino:

Noi ci troviamo in faccia alla questione principale, quella cioè della posizione della Prussia in Germania, e ciascuno riconosce che a questa questione va legato indissolubilmente il punto essenziale del conflitto interno, la questione del bilancio militare.

Se si arriva a metter la Prussia, dal lato militare, alla testa della Germania, la quistione del bilancio militare sarà risoluta, e con essa anche la questione del bilancio.

Se il Governo sa far uso di questo argomento il partito progressista per giungere a questo scopo eviterà di buon grado una contestazione nei modi tenuti sinora.

In questo modo il partito progressista può farsi facilmente partito ministeriale.

E ciò si comprende molto bene in seno a questo partito, ed ecco il perchè si osserva già un certo movimento ed una certa esitanza nel gruppo delle sue frazioni.

Se il Governo sa profittare di questa situazione otterrà una influenza considerevole sul futuro contegno della Camera.

Germania. — Si legge nel *Moniteur du soir* del 12:

Si conosce oggidì in modo quasi completo il risultato dei passi stati fatti dal gabinetto di Berlino per ottenere il consenso degli Stati settentrionali tedeschi all'alleanza prussiana.

Fra quelli che accedettero in modo puro e semplice si citano: il granducato d'Oldenbourg, le Città Anseatiche di Brema e Lubecca, i ducati di Anhalt, Sassonia Altenbourg e Sassonia Gotha, i principati di Schwarzbourg-Rudolstadt, Swarzbourg Sondershausen, Schaumbourg Lippe, Lippe Detmold e Valdeck.

I granducati di Mecklembourg Schwerin e Mecklembourg Strelitz mettono i loro contingenti a disposizione della Prussia, ma declinano il progetto di riforma federale, e respingono specialmente la convocazione di un Parlamento tedesco.

Il granducato di Sassonia Weimar ed il principato di Reuss, linea primogenita, acconsentirono a non farsi rappresentare a Francoforte, e si dichiararono disposti ad aderire alla riforma, ma essi dichiararono pure di non poter fornire i contingenti che sono stati destinati ad occupar le fortezze federali state sgombrate simultaneamente dalla guarnigione austro-prussiana.

Il ducato di Brunswick, la Città libera di Amburgo accettarono l'alleanza, ma senza accordare la loro cooperazione militare. Però il Gabinetto di Berlino non ha considerata questa risposta come l'ultima parola del duca di Brunswick e della Borghesia di Amburgo; e giusta quanto dicono i giornali della Germania settentrionale questi due Stati avrebbero finito per cedere a nuove istanze.

Infine il ducato di Sassonia Meiningen ed il principato di Reuss, linea cadetta, hanno decisamente respinte le proposte della Prussia, ed il ducato di Nassau, al quale pare sieno pur state comunicate quelle proposte, si unì agli Stati meridionali i quali si trovano oggidì in lotta con quella potenza.

I governi del mezzogiorno si mostrano sempre fedeli alla Dieta di Francoforte, ed anche essi hanno cominciate le loro operazioni militari.

Si sono portate molte recriminazioni, specialmente in Austria, contro il ritardo frapposto dai contingenti federali in cominciare le ostilità.

La *Gazzetta di Baviera* ha risposto a questi rimproveri rammentando lo stato incompleto degli apparecchi al momento in cui scoppiò il conflitto.

La Baviera, il Wurtemberg, il Baden, l'Assia Darmstadt non amano la guerra; tutti i loro sforzi, si aggiunge, erano diretti a prevenirla, e sino all'ultimo momento non vi potevano prestar fede.

Il gabinetto di Monaco è presentemente legato all'Austria con accordi che regolano l'azione comune della forza militare. L'esercito bavarese ebbe molti scontri colle truppe prussiane, ed il corpo comandato dal Principe d'Assia sarebbe pure in grado di prender parte alla lotta quando questa dovesse continuare.

Russia. — La *Corrispondenza russa* di Pietroburgo smentisce formalmente le voci di concentramenti di truppe ora in un luogo ora in un altro per parte della Russia.

Lo stesso giornale dichiara che la Russia è decisa a tenersi neutrale, che non ha nè progetti nè ambizione di ingrandimenti.

« Se la Russia, soggiunge la *Corrispondenza*, dovesse sguainar la spada, non lo farebbe che per difendere i suoi interessi diretti, ed i suoi possedimenti legittimi; fuori di queste eventualità poco probabili, mantenendo la nostra neutralità noi continueremo ad unire i nostri consigli a quelli delle potenze conciliatrici, consigli che saranno come pel passato in senso conservatore. »

Turchia. — Si scrive da Costantinopoli, 29 giugno all'*Indép. belge*:

Fra le feste per l'anniversario dell'avvenimento al trono di S. M. Abdul-Aziz il telegrafo ci portò la notizia della ripresa delle ostilità notizia che ha prodotto una viva impressione.

La Turchia sfuggirà al controcolpo di quanto sta per accadere in Europa? Non lo si crede.

L'orizzonte par molto oscuro dalle parti della Turchia e del Danubio, or si tratta di vedere da qual parte spirerà il vento.

Vedete piuttosto l'aria bellicosa del principe Hohenzollern, ei non è più quell'ospodaro umile e sottomesso che si sforza farsi perdonare la sua nuova posizione; oggi egli alza la testa e chiama i Rumani a guerra contro i Turchi.

Nei suoi proclami egli promette ricompense nazionali agli ufficiali ed ai soldati che avranno valorosamente resistito all'entrata delle truppe ottomane. In nome del paese egli si incarica di prender cura delle vedove e degli orfani.

Intanto Omer pascià non tarderà forse molto a passare il confine coll'esercito di occupazione che sta sotto il suo comando.

A voce bassa si dice che la cosa è decisa, e che la Corte sovrana non vuole esser più a lungo il giuoco delle potenze garanti, che lasciano violare i patti ed intaccare la integrità dell'Impero turco.

Perciò da due giorni la nostra diplomazia è in moto. Si osserva un continuo andare e venire alla Porta e da Alì pascià. Gli uni spingono alla violenza, gli altri consigliano alla moderazione.

La Porta avrà questa volta il coraggio di marciare con passo fermo alla difesa dei propri diritti? Tutto lo fa credere.

Le truppe egiziane accampate a Beycos partiranno quanto prima alla volta del Danubio; e questo è già un indizio di una occupazione imminente dei Principati. Queste truppe formerebbero una specie di riserva a Chumla ed a Roustchouk, di dove furono già richiamati alcuni battaglioni per rinforzare il cordone verso i confini ellenici.

Ed a proposito di questi confini, il Governo del re Giorgio manda qui il signor Zaimis in missione straordinaria per chiedere alla Sublime Porta spiegazioni circa alle forze radunate sulla frontiera della Grecia.

Si assicura che il signor Zaimis ha istruzioni che lo autorizzano a rompere le relazioni diplomatiche colla Turchia quando le spiegazioni che gli verranno date non gli sembrassero soddisfacenti.

Questo rassomiglia molto alla missione inviata dal principe di Montenegro per sollecitare la Porta ad abbattere i blokhaus eretti sulla frontiera della Montagna Nera.

Quando adunque arde la guerra in Europa, ed al momento in cui la Turchia è minacciata da ogni parte, per compiacere al re Giorgio ed al principe Nikita dovrà il Sultano rinunziare a prendere le sue precauzioni, abbandonare i suoi mezzi di difesa, e lasciare libero il campo alle eventualità?

Questa politica sentimentale sarebbe quanto meno intempestiva, e non credo che ai tempi che corrono questi passi possano ottenere un successo.

Aalì pascià nominato da qualche giorno ministro dei lavori pubblici ebbe pure il portafoglio del Ministero della marina.

Ethen pascià è lasciato da parte.

— Si legge nel *Moniteur du soir*:

Dalla Siria si annunzia che al Libano minacciano nuovi torbidi.

Qualche mese fa Giuseppe Karam era stato respinto al di là delle montagne, e la disapprovazione della pubblica opinione così come la sua propria disfatta pareva lo avessero reso accorto sul carattere imprudente del suo contegno.

Ma egli ciò nulla meno riprese le armi, e comparve ultimamente con qualche centinaio di uomini nei dintorni di Tripoli.

Il movimento pare circoscritto al distretto

del nord, e sin ora la gendarmeria del Libano bastò ad impedire che si estendesse al Kersrouan ed ai distretti misti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il municipio di Camerota (Vallo) ha votato:

1° Un premio di lire 500 ed una zona di terreno comunale di are 80 al milite del comune che, nella presente guerra, conquisterà una bandiera nemica.

2° Un premio di lire 400 a quello che otterrà la medaglia del valore militare, e a quello che resterà mutilato in battaglia.

3° Lire 200 di sovvenzione alla famiglia che avrà la sventura di perdere o un figlio o un fratello o un nipote.

4° Le famiglie dei contingenti godranno l'esenzione per anni tre dalle imposte comunali.

— Il Consiglio comunale di Norcia (Spoleto) con deliberazione 20 maggio stabilì: 1° una pensione vitalizia di annue lire 200 al milite appartenente al comune che otterrà la medaglia d'oro al valore militare; 2° una pensione vitalizia di annue lire 150 al milite appartenente al comune che otterrà la medaglia d'argento al valore militare; 3° una pensione vitalizia di annue lire 100 ai militi poveri del comune che a causa di riportate ferite saranno resi inabili al lavoro proficuo. Nel caso di morte la pensione sua sarà devoluta alla vedova; in mancanza di questa ai fratelli minori ed alle sorelle nubili.

— La Giunta comunale di Piegaro (Orvieto) deliberò che la somma di lire 100 destinata per la festa nazionale 1866, fosse convertita a favore delle famiglie povere di quel comune che hanno un figlio sotto le armi nella guerra italiana.

— I sei comuni qui sotto indicati, da Crevalcore a Borgo Panigale, appartenenti al circondario di Bologna, disposero:

Crevalcore. — L. 300 a quei comunisti che riportassero la medaglia d'oro al valor militare; L. 150 a quelli che l'avranno in argento; 1,000 lire da distribuirsi alle famiglie povere di quelli che cadessero morti combattendo o di quelli che rimanessero per ferite inabili al lavoro.

Monteveglio. — Sussidi alle famiglie bisognose che hanno i loro figli sotto le armi.

Castenaso. — L. 300 a chi toglierà una bandiera al nemico; L. 200 a chi otterrà la medaglia d'oro; L. 100 a chi l'avrà in argento; 1,000 lire in sussidii ai militi mutilati o feriti, ovvero alle famiglie che perdessero qualche loro figlio nelle battaglie.

Sala Bolognese. — L. 300 per la presa d'una bandiera nemica; L. 200 per la medaglia al valor militare; L. 100 di pensione annua a chi reduce dall'armata si trovasse in istato di povertà, inabile al lavoro per riportate ferite.

Anzola. — L. 200 circa, da erogare in regalia alle famiglie bisognose che hanno individui al servizio militare.

Borgo Panigale. — L. 1,000 in sussidio alle famiglie che per la partenza pel campo dei loro figli sono bisognose.

— Nel desiderio di dare un attestato di simpatia e di incoraggiamento ai militari del comune che si trovano sotto le armi per la totale redenzione della comune patria, il Consiglio comunale di Rorà (Pinerolo) deliberò di accordare un premio di:

L. 100 al primo militare che prenderà una bandiera al nemico;

L. 50 ai militari, oppure alle loro famiglie, che rimarranno feriti o morti sul campo di battaglia; e

L. 50 a tutti coloro che saranno fregiati della medaglia del valore militare.

— Il Consiglio comunale di Cannara (Fuligno) con deliberazione 28 maggio stabilì un premio di L. 100 a quei soldati del comune che ritorneranno decorati della medaglia al valor militare, e si dichiarò pronto a provvedere fondi di sussidii per quelle famiglie povere che perdessero i loro figli sul campo di battaglia, o che perissero in conseguenza di riportate ferite, ovvero si rendessero inabili al lavoro.

— Il Consiglio comunale di Trevi (Spoleto) con deliberazione 30 maggio stabilì:

1° Un premio di lire 400 per ciascuno a quei militari domiciliati nel comune, o dell'esercito, o di guardia nazionale mobile, che nella guerra del Veneto venissero decorati della medaglia d'oro al valor militare, e di lire 200 se conseguissero la medaglia d'argento;

2° Un'annua pensione di lire 120 a favore dei figli, delle vedove o dei genitori dei militi che morissero combattendo. Tale deliberazione è determinata da alcune condizioni;

3° Un'annua pensione di lire 150 a favore di ciascuno dei suddetti militari, che per ferite riportate in guerra rimanessero mutilati o ridotti a tale da non potersi dedicare al lavoro proficuo, e ciò semprechè siano poveri, e finchè duri lo stato di povertà.

— Il municipio di Caivano (Casoria) nel giorno 8 del mese di giugno, deliberava:

1° Un sussidio alle famiglie povere dei contingenti.

2° Un premio di lire 1000 ed uno stemma commemorativo al soldato che prenderà una bandiera austriaca, o entrerà il primo in una fortezza nemica.

3° Un premio di lire 200 al soldato che avrà meritato la medaglia al valor militare, e L. 300 a quello che per ferite riportate in guerra sia reso inabile al lavoro.

4° Un annuo sussidio di lire 150 alla vedova durante lo stato vedovile, e lire 100 agli orfani (durante l'età minore) del soldato che morrà in battaglia.

Parimenti la Congregazione di Carità di Caivano ha deliberato:

1° Un premio di lire 300 a quel milite regolare o volontario che conquistasse una bandiera nemica.

2° Un premio di L. 100 a quel milite che venisse decorato della medaglia del valor militare.

— Il Consiglio comunale di Vigevano (Lomellina), del quale già avemmo a far cenno nella *Gazzetta* del 15 maggio, in sua seduta straordinaria del 2 corrente luglio, nell'intento di porgere un attestato di ammirazione e riconoscenza ai proprii cittadini combattenti per la patria, sulla proposta del sindaco avv. Bretti prendeva unanime le seguenti deliberazioni coerentemente alla massima già stabilita fin dal 23 luglio 1864:

1° Di accordare un premio di lire 500 a quello fra i proprii concittadini, che militando nelle file dell'Esercito di terra o di mare, o del Corpo volontari, o delle guardie nazionali mobilizzate, riporterà primo la medaglia in oro al valor militare nell'attuale guerra dell'indipendenza nazionale.

2° Un premio di lire 100 a quegli altri tutti indistintamente fra i proprii concittadini, che come sovra verranno fregiati della medaglia in oro od argento al valor militare.

Ad eternare poi la memoria di quei prodi vigevanesi, che a prezzo del loro sangue concorsero all'opera meravigliosa dell'italiana redenzione, decretava:

3° Di collocare nel palazzo municipale una lapide commemorativa, in cui vengano scolpiti in oro i nomi di tutti quei valorosi che dal 1848 in avanti caddero o cadranno nelle patrie battaglie.

— Il Consiglio comunale di Casone (Abbiategrasso), nella sua adunanza del 3 corrente mese, ha deliberato quanto segue:

Primieramente:

1° La facoltà alla Giunta municipale di prelevare dalla somma stanziata per le spese impreviste del bilancio 1866 una quota sufficiente, a giudizio della stessa Giunta, da distribuirsi in sussidio a quelle famiglie dei contingenti per le quali si verificasse un bisogno, e che non venissero soccorse dalla provincia.

2° L. 100 per una volta a cadun milite che ritornasse in patria inabilitato al lavoro per mutilazione ricevuta nella guerra.

Secondariamente:

Ad ogni milite del comune pei sotto indicati atti di valore:

1° L. 100 di premio per ogni bandiera nemica acquistata;

2° L. 100 di premio per ogni medaglia d'oro al valore militare ottenuta;

3° L. 50 di premio per ogni medaglia d'argento al valor militare ottenuta;

4° L. 25 di premio per ogni menzione onorevole ottenuta.

— Un Comitato di cittadini di Omegna (Pallanza) tra oblazioni proprie e raccolte assicurò alle famiglie povere dei contingenti lire 110 al mese finchè durerà la guerra.

— La Società degli operai di Chieri (Torino) onde concorrere ad alleviare le pene alle famiglie dei soci che partirono per combattere le ultime battaglie della indipendenza nazionale, radunatasi il 1° luglio corrente ad unanimità deliberava di stanziare:

La somma di lire 5 al mese per ogni famiglia di quei soci che si trovassero sotto le armi durante la guerra.

E ad incitare, se fia possibile, l'italiano valore, unanime deliberava di stabilire:

1° Un premio di lire 100 al socio che avesse preso una bandiera all'inimico;

2° Un premio di lire 80 al socio che venisse fregiato della medaglia d'oro;

3° Un premio di lire 60 al socio che venisse fregiato di quella d'argento;

È la somma di lire 50 al socio ferito congedato inabile al servizio militare;

Riserbandosi per questi ultimi di prendere quegli opportuni provvedimenti di pensione a seconda dei fondi della Società.

La somma di lire 50 sarebbe pure destinata alle famiglie di quei soci che sarebbero caduti sui campi di battaglia.

— La Società del progresso italiano dei lavoranti calzolai di Torino in sua seduta del 20 giugno 1866 ha deliberato di concorrere per lire 4 a titolo di regalo ad ogni contingente che sia membro della Società e parta pel servizio militare. Di più ha nominato un comitato permanente per raccogliere offerte per le famiglie dei contingenti medesimi.

— Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino (Fuligno) in seduta 21 maggio, fissò quanto appresso:

1. Un'annua pensione di lire 500, vita naturale durante, a quel milite del comune che giungesse a togliere una bandiera al nemico.

2. Lire 100 annue a chi ottenesse una medaglia del valore militare.

3. Lire 120 annue a quelle famiglie povere che si troveranno avere perduto in guerra i figli e mariti rispettivi.

4. Lire 50 annue a quei militi che in battaglia rimanessero mutilati, semprechè non siano ammessi nel Corpo degli Invalidi.

— La Congregazione di carità di Collevecchio (Rieti) con deliberazione 9 giugno stabilì di accordare un sussidio di lire 5 a tutte quelle famiglie che hanno dato un individuo all'esercito, ai volontari o alla guardia nazionale mobile.

— Il Consiglio comunale di Castel del Piano (Grosseto) che nel marzo stanziò lire 1,000 pel Consorzio Nazionale, e che elesse una Commissione, la quale ha incominciato i versamenti delle somme raccolte in paese, nell'adunanza 23 giugno ha deliberato darsi lire 100 a ciascun milite del comune, che si distinguerà per coraggio e valore nella presente guerra nazionale, e di provvedere di camicie, calzatura e scarpe i suoi 47 militi dati al battaglione della guardia nazionale mobile di Grosseto. In questi giorni si è costituito altro Comitato, che raccoglie in paese danari, e in molta quantità fila, pezze e fasce, che saranno inviate al Comitato di Firenze.

— La rapidità e l'accuratezza con cui sono giunte in Inghilterra giorno per giorno le notizie della campagna di Boemia si avvalora ripensando al sistema di 60 anni fa, quando appunto si parlava degli armamenti prussiani.

Spesso erano dubbiosissime le informazioni in que' giorni, e il Governo non riceveva notizie più sicure di quelle che recavano i privati finchè non venivano i dispacci formali dei generali e de' commissari.

Il *Times* però annunciò la capitolazione di Flushing due giorni dopo che la notizia fosse divulgata in ogni parte d'Inghilterra. Sessanta anni fa le battaglie di Aurestadt e di Jena furono combattute da Napoleone contro la Prussia il 14 ottobre. L'*Evening Star* del 18 ottobre osservava che non era anche noto se la campagna era incominciata. Il 20 giunse un rapporto: informava che 800 ussari prussiani avevano fatto prigionieri molti nemici e che l'esercito anelava la battaglia. Si disse che il manifesto del Re di Prussia era il più altero che mai si dettasse; il Re voleva vincere o morire. Il giorno seguente gli 800 divennero 3,000 e si parlò di una nuova perdita de' Francesi. Il maggior Dakin arrivò coi dispacci dal quartiere generale prussiano, ma non si seppe nulla. Il 23 le notizie dal continente erano che i Francesi erano stati disfatti, con la perdita di 40,000 uomini. Il 25 vennero le nuove di una vittoria francese, ma non decisiva; e lo *Star* diceva che non vi erano ragioni di mettersi in apprensione. Dopo si parlò di una vittoria decisiva de' Prussian: Soult tagliato fuori il 13; i Francesi avevano avuto 6,000 morti e 14,000 prigionieri. Lord Mopeth però aveva mandato un rapporto di una rotta; il duca di Brunswick era ferito malamente, il Re aveva avuto uccisi due cavalli.

Lo *Star* non inteso che i Prussiani erano sconfitti, e che la battaglia era decisiva.

E in fatti il 28, un dispaccio straordinario venuto da Berlino annunziava una grande vittoria della Prussia. Murat era ucciso e Bernadotte fatto prigioniero con 7,000 uomini.

Il quarto bullettino di Napoleone arrivò il 29, diceva: « La battaglia di ieri, vicino a Jena, segnerà un'epoca nella storia. » I Prussiani perdettero 200 cannoni, 30 bandiere e 28,000 prigionieri; ucciso il duca di Brunswick, pericolosamente ferito il principe Enrico di Prussia.

Otto o nove anni, dopo questi memorabili eventi, troviamo lo *Star* del 19 giugno 1815 che annuncia che il 15 i Francesi occuparono Charleroi, e che le nostre truppe si mandano loro contro da Bruxelles. Il 20 si dice che il *Duca* è andato a Genappe (*sic*) e che si crede imminente una battaglia. I Prussiani erano stati sorpresi e fugati, ma avevano riacquistato le posizioni. Le voci di truppe fuggitive che traversavano Bruxelles erano infondate, notizie ulteriori parlavano di una sanguinosa battaglia, il 17, in nostro favore, durata dalle 5 antim. alle 8 pomer. o dalle 2 pomer. alle 8 e 30 pomer. Le quali notizie furono recate da un capitano di battello di Ostenda.

Il 21 vennero notizie che Ney era stato ucciso, con 5,000 Francesi, e che noi avevamo vinto una battaglia e perduti 8,000 uomini; le vere notizie vennero il 22. L'aiutante di campo del duca di Wellington giunse mettendo fuori, per le vie, due aquile di Napoleone dalla sua carrozza. « Il duca di Uxbridge alla testa del 1° *Life Guard's* era penetrato, a 9 piedi dalla persona di Bonaparte, sull'erta della piattaforma ove era quel ribaldo. »

Il 23 una riga in carattere italico diceva: « *Bonaparte è ferito in una coscia.* » (*Times*)

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

Ufficio di Firenze.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 1° al 7 luglio 1866.

Lettere: Bossi Giulio Cesare, Buenos Ayres - Comando in capo la divisione navale, Montevideo — Parravicini, Roma — Pages John, Buenos Ayres — Venturini Nicola, Roma.

Stampe: Antogna Agostino, Tortona — Bedini Angiolo, Morravalle — Calamai Francesco, Alessandria d'Egitto — Carnevale Contessa, Pallanza — Deneccaria Giorgio, Costantinopoli — Formilli Adriano, Alessandria d'Egitto — Galliani comm. G., Atene — Landolina Francesca, Siracusa — Mazzoleni Giov., Pescarolo — (N° 2) Novara Francesco, Sarzana — *Osservatore Triestino*, Trieste — Oresti (de) cav. Francesco, Nizza maritt. — (N° 3) Pirona Marcello, Bari — Pima Jenos, Lima — Pietramellara Lodovico, Bologna — Pini Gaetano, S. Miniato — Puccetti Ajace, Lucca — Rascinetti Antonio, Losanna — Roux Romain, Nizza — Simoni Gio., Tunisi — (N° 2) Saglietti avv. Gius. Alba — Stabilimento Pindutti, Trieste — Sassi Daniele, Torino — Testaferris Pacifico, Chiaravalle — Toscanelli Gius., Mugello — Vegetti Francesco, Costantinopoli — Vincenti, Pistoia — West V. C., Londra.

ULTIME NOTIZIE

Dopo la nota del *Moniteur* che ci trasmette oggi il telegrafo, non solo i giudizi ma le notizie che recano i giornali d'oltr'Alpi perdono persino l'interesse ed il valore d'una semplice cronaca; mentre per altro aspetto le novelle immaginarie che portano sulle cose dell'Italia stanno a riprova della opportunità di quella nota del giornale ufficiale di Parigi.

Non ci rimane pertanto a soggiungere che poche e poco importanti notizie che raccogliamo nel corriere d'oggi.

— Nella *Corrispondenza Generale* (di Vienna) è smentita la voce corsa delle dimissioni del conte Belcredi e del conte Larisch.

— Il luogotenente colonnello di Schweinitz, addetto alla legazione prussiana a Pietroburgo, è partito dal Quartier Generale di Pardubitz alla volta di Pietroburgo con una missione confidenziale pel Governo russo.

— La *France* in data del 12 dice:

Questa mattina non abbiamo nessun fatto nuovo che caratterizzi l'andamento delle trattative in vista di un armistizio.

Ma le notizie dei fatti di guerra che ci arrivano, l'avanzarsi dell'esercito prussiano e dell'italiano appalesano abbastanza le difficoltà che presentano queste trattative.

La missione del principe Napoleone pare definitivamente abbandonata.

Si comprende di fatti che l'avanzarsi dell'esercito italiano renderebbe inutile qualunque missione del principe francese.

— Lo stesso giornale ha da Berlino, 11 luglio:

L'esercito prussiano si avanza continuamente in Moravia: ieri il quartier generale era a Svittau: nei dintorni di questa città ebbe luogo un combattimento.

Nei loro movimenti le truppe prussiane attendono specialmente ad assicurarsi i loro approvvigionamenti e le linee di comunicazione.

Un ufficiale superiore è partito dal quartiere generale alla volta di Pietroburgo: si attribuisce a questo viaggio una importanza politica.

Da Berlino, 12.

Il Gabinetto di Berlino si occupa assiduamente della prossima convocazione del Parlamento tedesco.

È stata indirizzata ai confederati alleati della Prussia una circolare per invitarli a preparare ogni cosa per le elezioni le quali devono aver luogo sulla base della legge elettorale del 1849.

Da Francoforte 12 luglio:

Si parla con molta insistenza della probabile partenza della Dieta da Francoforte in seguito all'imminenza di un attacco dei Prussiani contro questa città.

Si assicura che in tal caso i rappresentanti delle potenze estere seguirebbero la Dieta.

— L'*Indép. Belge* ha da Berlino 11:

Diversi governi della Germania settentrionale hanno informato il Governo prussiano che avevano terminati i preparativi necessari per la eventuale convocazione del Parlamento tedesco.

— Il *Times* ha da Vienna 7 luglio:

In breve l'esercito del Nord riceverà un rinforzo di 30,000 uomini. Il *Kamerad*, foglio militare, dice che nissuno dei passi che menano in Sassonia e nella Slesia prussiana erano difesi, e che lo stato maggiore di Benedek dimenticò di fortificare l'importante linea dell'Iser.

Il luogotenente generale conte Nobili è stato nominato presidente della Corte marziale che deve esaminare la condotta dei generali Clam-Gallas, Henichstein e Kritzmanitz.

Secondo le più recenti notizie i Prussiani presero 128 cannoni a Koniggrätz.

I feriti arrivano ogni giorno a migliaia.

— Il *Times* ha da Parigi 11:

Un fatto importante è l'arrivo del principe di Reuss a Parigi ieri. Viene direttamente dal Quartiere Generale prussiano, e si dice che ha ricevuto le istruzioni personalmente dal Re. Fu subito ricevuto dall'Imperatore. Non è molto il principe era incaricato d'affari in Russia, poi ministro a Monaco.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Zwittau, 11.

Le truppe sono accampate a due miglia al sud-est della città. Oggi avranno un giorno di riposo a motivo delle lunghe marcie e delle grandi piogge.

La prima armata marcia sopra Brunn; la seconda sopra Olmutz, e quella dell'Elba sopra Jglau.

Gli Austriaci abbandonarono Landskron e sembra positivo che non vogliano dare battaglia sulla linea Brunn-Olmutz.

Il quartiere generale prussiano si recherà domani a Czernahora.

Lemberg, 11.

La *Gazzetta Naradowa* annunzia che la Russia richiamò sotto le armi tutte le riserve. Convogli giornalieri trasportano truppe verso la frontiera tra Cracovia e la Slesia. Le truppe della Podolia furono dirette in Bessarabia.

Berlino, 12.

L'avanguardia del corpo di Manteuffel ha sforzato ieri il passo della Saale presso Kissingen. I Bavaresi furono respinti e subirono grandi perdite.

Le truppe del Meklembourg partirono pel teatro della guerra.

Parigi, 13.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		12	13
Fondi francesi 3 0/0		68 75	68 10
Id.	4 1/2 0/0	96 25	96 25
Consolidati inglesi		87 1/4	87 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)		52 —	51 25
Id.	(fine mese)	52 70	51 45
VALORI DIVERSI.			
Azioni del Credito mobiliare francese		631	622
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	340	320
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele		85	80
Id.	Lomb.-venete	367	365
Id.	Austriache	340	347
Id.	Romane	51	55
Obb. strade ferr. Romane		93	91
Obbligazioni della ferrovia di Savona		—	—

Nuova-York 3, (sera).

È scoppiato un grande incendio a Portland. La metà della città, e molte proprietà del valore di 10 milioni di dollari rimasero distrutte.

Parigi, 14.

Leggesi nel *Moniteur*:

La pubblica opinione è impaziente di conoscere l'andamento delle trattative e va chiedendo dappertutto notizie, obbligando, per così dire, i giornali ad inventarne. Ma dobbiamo far riflettere che la mediazione non fu proposta che da nove giorni soltanto, che le trattative non possono aver luogo unicamente per mezzo del telegrafo e che un corriere deve impiegare tre giorni e tre notti per recarsi da Parigi al quartier generale prussiano. Tutto ciò che possiamo dire si è che le trattative progrediscono e che non hanno mai cessato di esistere le migliori relazioni fra l'Imperatore Napoleone e il Re di Prussia.

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: *I Masnadieri.*

ARENA GOLDONI, ore 6 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Andiamo a Roma.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 13 luglio 1866.

L'altezza barometrica è un poco diminuita nel settentrione ed aumentata nel mezzogiorno della Penisola. Cielo sereno. Mare calmo. Dominano i venti del quarto quadrante.

Stagione sempre buona e costante in tutta l'Europa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze,
Nel giorno 13 luglio 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm)	759,3	758,0	758,0
Termometro centigrado	27 5	32 0	27,5
Umidità relativa	60,0	30,0	53,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	NO debole	NO debole

Temperatura: Massima + 32,5; Minima + 18,8

Minima nella notte del 14 luglio + 20,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 14 Luglio 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Premi fatti
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		56 75	56 40	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % .... » 1 aprile		40 »	38 »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	» »	» »	» »	1300	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » »	1000	» »	» »	» »	» »	1400	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco .... » »	180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	45 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette .... » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	225 »	» »
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	160 »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	365 »	355 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena ..... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci .... 1a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	» »	60 »
3 % idem idem »		» »	» »	» »	» »	» »	40 »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	90		
Roma	[illegible]		
Bologna	[illegible]		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia ef. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		23 15	23 »
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	Fine corrente Premio Lettera	Fine corrente Premio Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Premio Lettera	Fine prossimo Premio Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %

Il Sindaco Angiolo Morteera.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

COMUNE DI ANCONA

Si fa noto che il 14 del corrente luglio, al mezzogiorno, avrà luogo davanti al Consiglio comunale in seduta pubblica l'estrazione di 41 obbligazioni del prestito 23 agosto 1864 di due milioni di lire, dal comune stesso contratto colla Società generale di credito mobiliare italiano.

Ancona, 10 luglio 1866.

Il sindaco
M. Fazioli.

1863

CONSIGLIO DEGLI ISTITUTI OSPITALIERI DI MILANO.

Nel giorno 8 agosto p. v., presso la segreteria del Consiglio si terrà licitazione a schede segrete per la vendita di n° 723 piante diverse d'alto fusto esistenti nei boschi Cornaleto e Fegolio in Bertonico, mandamento di Casalpusterlengo, circondario di Lodi.

Prezzo peritale per base della vendita it. lire 17,050 33.

Deposito a cauzione it. lire 1,705.

Il capitolato e la descrizione delle piante sono visibili presso la segreteria suddetta.

Milano, 10 luglio 1866. 1839

AVVISO per l'industria e l'agricoltura.

I sottoscritti signori **John Fowler e Comp.**, ingegneri maccanici a Leeds, in Inghilterra, costruttori di macchine a vapore di ogni genere premiate con medaglie all'Esposizione di Londra nel 1862 e ad altre Esposizioni industriali d'Europa, rendono noto che hanno stabilita un'**Agenzia Generale d'Italia a Firenze**, per mezzo della quale provvedono e fanno *contratti speciali a cottimo* per macchine a vapore *fisse* e *mobili*, aratri, scaficatori, stirpatori e mietitori per campi, strettoi a vite, presse idrauliche per cotoni, stracci e per l'estrazione di olii, molini a grano di nuova invenzione producendo la farina affatto fredda, spulitori, battitori ed attrattori da grano, turbini ed altri motori idraulici, filande a cotone, lana e seta, sgranatoi da cotone, pompe centrifughe, macchine per disseccamento e irrigazione di terreni, e per qualsiasi altra industria e oggetto.

Gl'industriali ed agricoltori italiani sono invitati a considerare che se le macchine a vapore, per costose che fossero, non rendessero grandi guadagni a chi le adopera, non si costruirebbero a migliaia, nè sarebbero le *compagne fedeli* degli agricoltori ed industriali di due terzi dell Europa.

Per maggiori informazioni e schiarimenti dirigersi personalmente o per *lettera affrancata* a Firenze presso

JOHN FOWLER E COMP.
Agenzia Generale d'Italia, n° 6, piano 1°
via del Podere in Barbano.

1697

20000 MIRIA GHIACCIO CRISTALLINO

da vendere ripartito rese alla stazione ferroviaria di Vercelli. — Dirigersi da Arnaud, negoziante, Susa. 1866

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. 1769

AVVISO 1862

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse come i signori Francesco e Carlo Antonio Pons, fino dal 12 luglio corrente hanno presentato ricorso al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze, per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima degl'infrascritti stabili da subastarsi, di proprietà del signor Achille Paris, cioè: — Un palazzo posto in Firenze nel popolo d'Ognissanti, sulla via e piazza di tal nome, segnato del vecchio numero comunale 3423, con rendita imponibile di lire 2353 59.

Dott. Bened°. Beccherini.

CITAZIONE. 1860

L'anno 1866 a dì sette luglio. Sulle istanze del signor Gio. Batt. Borri, direttore della Banca Nazionale Toscana, io Giuseppe Campetti usciere addetto al tribunale civile e correzionale in Firenze, ivi domiciliato, ho notificato atto di protesto in conformità dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, al signor Bartolommeo Gasperini, di ignoto domicilio, citandolo a comparire all'udienza che dal detto tribunale sarà tenuta la mattina del dì 19 luglio corrente, alle ore 10 antimeridiane.

L'usciere
G. Campetti.

RENUNZIA DI EREDITÀ.

Con atto esibito nel dì venti giugno mille ottocentosessantasei nella cancelleria della pretura mandamentale di Chiusdino:

Le signore Carolina e Caterina figlie del fu Giuseppe Petreni, possidenti domiciliate a Chiusdino, hanno concordemente dichiarato di renunziare conforme renunziano per tutti gli effetti che di ragione alla porzione di eredità che loro spetterebbe sul patrimonio relitto dal comune loro cugino Agostino Mastacchi, possidente domiciliato a Radicondoli, ivi decesso il ventuno febbraio mille ottocentosessantasei.

Chiusdino, li ventidue giugno 1866.

Per il cancelliere
1861 G. Pometti, vice pretore.

AVVISO.

Con atto del dì 22 giugno 1866, il signor Giovanni Battista Paluffi di Siena ha richiesto la nomina di un perito per stimare una casa posta in Siena, spettante al signor dottore Francesco Masi di detta città, onde procedere quindi alla vendita coatta di quella. La presente pubblicazione viene emessa agli effetti di che nell'articolo 664 del Codice di procedura.

1865 Domenico Poggi, proc.

La Corte di appello degli Abruzzi, residente in Aquila degli Abruzzi, dopo avere assunte le opportune informazioni e verificati gli estremi di legge, ha pronunziato il seguente decreto conformemente alla requisitoria scritta ed orale del Pubblico Ministero.

Si fa luogo all'adozione contenuta nel processo verbale redatto innanzi al giudice del mandamento di Lanciano il dì 28 settembre 1865 (n° 724, registrato in Lanciano li 29 settembre 1865, per lire 110 — Tiberii) per parte de' suddetti coniugi Pietro Ucci del fu Luigi e Barbara della Gagliarda del fu Bernardino, a pro della minore Maria Giustina Ciarelli, figlia de' suddetti genitori Ciarelli e Gagliardi. Ha ordinato che il presente decreto sia pubblicato ed affisso per copie nelle sale pubbliche di aspetto di questo palazzo di giustizia e della sede del tribunale di Lanciano, ed alle porte esterne della sede di quella pretura, della casa comunale e della parrocchia dove è compreso il domicilio degli adottanti, e de' genitori dell'adottata; salvi gli altri adempimenti prescritti dalla legge.

Così deliberato nella Camera di consiglio da' mentovati signori cavaliere Ciampa, primo presidente, cav. Pantanetti, Colarusso, Parasassi e Tonnini, consiglieri, fuori la presenza del Pubblico Ministero e del cancelliere, oggi li 20 marzo 1866.

Firmati: Nicola Ciampa, Francesco Pantanetti, Silvio Colarusso, Parasassi, Tonnini, Gaetano Trapassi.— N. 1372. — Per quietanza di lire 7 32 compreso un foglio di carta aggiunto alla dimanda — Aquila, 8 giugno 1866. — Micarelli.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, e al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne saranno legalmente richiesti.

Specifica: — Carta aggiunta e dritto dell'originale provvedimento, lire 7 32. — Carta per la presente, fogli tre, e fogli sette per le copie da affiggersi, lire 10 45. — Dritto di copie in facciate 16 compresi gli affissi, articoli 194 e 198 della tariffa civile in vigore, L. 5 76. — Totale lire 23 53.

Rilasciata la presente in Aquila a richiesta del procuratore signor Donato de Caris, oggi li 9 giugno 1866. — Visto: Il procuratore generale del Re, firmato: Scafati sostituto. — Per ispedizione, il cancelliere della Corte d'appello, firmato: Gaetano Trapassi.

Visto, ecc. Per copia conforme all'originale.

1864 Il proc. Domenico Madonna.

GLI APOSTOLI

DI

ERNESTO RENAN

Traduzione italiana di Eugenio Torelli-Viollier.

Un grosso ed elegante volume in-64° L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato. Dirigersi a Giuseppina Barberis, Fondaccio di San Niccolò, 23, Firenze.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione

Prezzo: L. 5.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

	Prezzo per ogni cento fogli L.	c.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2	50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento.	1	50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1	50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5	50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento.	1	50

	Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	c.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)		»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8	»
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*)	15	»
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*)	6	50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato*, 1/2 *foglio*)	3	»

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

SI E PUBBLICATA

la 2ª Edizione in-16°, formato tascabile

DEI

CODICI DEL REGNO D'ITALIA

CIOÈ:

Codice Civile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — del R. Decreto concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice Civile — del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile — della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità — della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e del R. Decreto per l'esecuzione della medesima . . . . L. 2 50

Codice per la Marina Mercantile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865. . . . . » » 60

Codice di Procedura Penale corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 26 novembre 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — della tabella indicativa della corrispondenza tra gli articoli del Codice Penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di Procedura Penale e gli articoli del Codice Penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie della Toscana . . . » 1 50

Codice di Commercio corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — del R. Decreto col quale fu variato il tenore del N° 18 dell'art. 509 dello stesso Codice e del R. Decreto col quale è regolata la professione di mediatore» 1 50

Codice di Procedura Civile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie e del R. Decreto di rettifica dell'art. 134 dello stesso Codice . . . . » 2 »

Manuale Pratico di Medicina Legale di G. L. Casper prima traduzione dal tedesco autorizzata dall'autore, del dottore cav. Emilio Leone, con aggiunte del commendatore Carlo De-Maria — Opera indispensabile a tutti i medici specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati — due volumi in 8° grande. . . . . » 16 »

Di prossima pubblicazione: il terzo volume contenente le **Novelle Cliniche**, ultima opera dello stesso autore che serve di complemento alla precedente.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

COMPILATO

NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Il prezzo d'abbuonamento è fissato come segue:

	Per le due parti riunite	Per la sola parte ufficiale	Per la sola parte non ufficiale
Per la Capitale	L. 21	10	15
Per le Provincie	» 24	12	17
Per l'Estero	» 28	14	20

Il prezzo degli arretrati cioè delle serie 1863-64 è di lire 14 40 per caduna e della serie 1865 di lire 24 divisibile come segue:

Sola parte ufficiale	Sola parte non ufficiale
del 1863 L. 9 »	del 1863 L. 5 40
» 1864 » 5 60	» 1864 » 8 80
» 1865 » 12 »	» 1865 » 17 »

Non si fanno abbuonamenti che per una serie completa di sei fascicoli. Il prezzo si paga anticipatamente per non meno di un semestre.

Le dimande d'abbuonamento debbono essere dirette *franche* all'editore De Gaetani in Firenze via Cavour, n° 33, accompagnate da corrispondenti *vaglia*.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE
(I° del Parlamento Italiano)

Prezzo L. 5.

MANUALE

PER GLI UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE
PER I CANCELLIERI E PER I GIUDICI

Prezzo: L. 1.

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.